

REGOLAMENTO (CE) N. 1048/2009 DEL CONSIGLIO**del 23 ottobre 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 733/2008 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 733/2008 del 15 luglio 2008 ⁽¹⁾, versione codificata dell'abrogato regolamento (CEE) n. 737/90, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil ⁽²⁾, ha fissato le tolleranze massime di radioattività per i prodotti agricoli originari di paesi terzi e destinati all'alimentazione umana, che devono essere rispettate per quanto concerne le importazioni e riguardo alle quali gli Stati membri devono effettuare controlli. Tuttavia il regolamento (CE) n. 733/2008 scade il 31 marzo 2010.
- (2) La contaminazione da cesio radioattivo di alcuni prodotti agricoli originari dei paesi terzi più colpiti dall'incidente di Cernobil è tuttora superiore alle tolleranze massime di radioattività stabilite dal regolamento (CE) n. 733/2008.
- (3) È scientificamente provato che la durata della contaminazione da cesio-137 a seguito dell'incidente di Cernobil, per un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive, è

dovuta essenzialmente al periodo fisico di semitrasformazione di questo radionuclide, pari a trent'anni.

- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 733/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 733/2008 è sostituito dal seguente:

«Esso cessa di produrre effetti:

- 1) il 31 marzo 2020, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all'alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento;
- 2) al momento dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se tale entrata in vigore ha luogo prima del 31 marzo 2020.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
T. BILLSTRÖM

⁽¹⁾ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.